

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 570 del 29 Febbraio 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è omnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, omnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;
- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è omnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, omnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è omnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, omnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) - Lotto 10 - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Ditta Tecne S.r.l. - Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), a seguito di indicazioni dei Comuni, ed è stata effettuata l'immissione in possesso per l'area distinta al catasto terreni del comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 particella 99/p (ora frazionata);

Dato atto che in seguito alla predetta localizzazione e successiva immissione in possesso, il cantiere è stato aperto in breve tempo e le opere ultimate;

Dato atto che:

- il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, l'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione temporanea con decreto n. 1055 del 16/10/2013, notificando la stessa alla ditta Tecne S.r.l.;

- è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione dell'area in parola (tale comunicazione ha definitivamente espresso la scelta operata rispetto all'area in questione, poiché all'epoca della localizzazione e immissione in possesso, stante l'urgenza con la quale si è operato, il Commissario non era nelle condizioni né tecniche né di opportunità per effettuare una scelta definitiva in relazione alla destinazione delle aree a mera occupazione e quindi successiva restituzione o a definitiva espropriazione);

- a seguito di mancata accettazione dell'indennità proposta, con decreto n. 1623 del 04/12/2013 il Commissario Delegato ha provveduto al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di occupazione e di espropriazione calcolata dall'Agenzia delle Entrate;

- con decreto n. 291 del 28/02/2014 l'Autorità Espropriante ha formato l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione, notificando lo stesso alla ditta Tecne S.r.l.;

- con decreto n. 2000 del 16/10/2015 il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio dell'area sita in comune di San Felice sul Panaro (MO), al foglio 28 mappali 376 (ex 99p), 377 (ex 99p) e 378 (ex 99p), (come identificata dai frazionamenti ad uopo redatti per una superficie complessiva 32.043 mq) registrando, notificando e trascrivendo il decreto in argomento.

Rilevato che la ditta proprietaria si è avvalsa del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n. 327/2001 ed a seguito della conclusione dei lavori svolti dal Collegio Peritale è stata depositata presso l'Autorità Espropriante la relazione di stima ai sensi dell'art. 21, comma 10 del DPR 327/2001, relativa alle proprietà della ditta Tecne S.r.l..

Dato atto che la terna peritale ha stimato il probabile valore commerciale dell'area oggetto di esproprio calcolando inoltre l'indennità di occupazione temporanea, l'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 ed una somma per il danno subito dal terreno residuo in conseguenza dell'esproprio. L'indennità di esproprio complessiva è risultata quindi determinata dalla somma del valore di mercato, dell'indennità di occupazione, dall'incremento del 10% (ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001) e dal danno subito dal terreno residuo per un totale complessivo pari ad € 1.332.201,51 e pertanto in misura sensibilmente superiore a quella determinata dall'Agenzia delle Entrate, notificata e depositata;

Evidenziato che dal valore totale dell'indennità complessiva di € 1.332.201,51 ne deriva un costo effettivo, a carico l'Autorità Espropriante, per tutta la procedura espropriativa pari a 41,58 €/mq (€ 1.332.201,51 / 32.043 mq), come detto altamente scostato rispetto alla stima iniziale pari ad € 6,02 al mq;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha presentato, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione alla stima del collegio peritale ai sensi dell'art. 54 L. 327/2001 presso la Corte d'Appello di Bologna procedimento incardinato al R.G. 2465/2015;

Dato atto che in tale contesto e nelle more della decisione del giudice del ricorso, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso instauratosi;

Rilevato che la Tecne S.r.l. ha manifestato, per il tramite del proprio legale, la disponibilità a raggiungere un accordo transattivo che prevedeva il riconoscimento dell'indennità di esproprio, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità ex art. 37, comma 2, DPR 327/2001 e di una somma a titolo di danno subito dal terreno residuo per un costo effettivo complessivo al mq di euro 38,07 (nota assunta al CR/2015/56055 del 24/11/2015);

Rilevato altresì che l'Autorità Espropriante ha avanzato varie proposte alternative, prima con nota CR/2015/61068 del 22/12/2015 e poi in ulteriori incontri intervenuti con l'Avv. Zironi Stefano. La proprietà ha presentato le proprie ulteriori proposte, da ultimo con nota assunta al CR/2016/1431 del 14/01/2016, ed, a seguito delle varie possibilità ed argomentazioni sostenute dai rappresentanti della STCD, la Tecne s.r.l. si è dichiarata disponibile a chiudere la transazione nel caso di riconoscimento di un valore di 28 €/mq onnicomprensivo anche dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennità art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e del danno subito dal terreno residuo, per un importo complessivo pari ad € 897.204,00 (€ 28 x mq 32.043), oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta.

Vista la nota CR/2015/5956 del 09/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo al valore di 28 €/mq, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato del 15/02/2016, acquisito al protocollo CR/2016/6825 del 15/02/2016, con il quale l'Avvocatura ha espresso parere favorevole alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dalla stessa STCD e riassumibili:

- nella cessazione del contenzioso riguardante la procedura espropriativa che permette di evitare l'alea del giudizio;
- nella rinuncia da parte della proprietà ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale ed a qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria. Tale rinuncia porterebbe al riconoscimento di un'indennità complessiva di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta) a fronte della somma di € 1.332.201,51 dovuta a seguito della valutazione effettuata dalla terna peritale;
- nella definizione totale e tombale di ogni vertenza in essere e di qualsiasi contenzioso futuro nonché di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria consentendo al Commissario Delegato, la cui azione di ricostruzione post-sisma è improntata alla massima celerità, di dare definitività alle situazioni giuridiche;
- nella corresponsione di un importo oggetto di transazione che seppur superiore alla quantificazione effettuata per il Commissario Delegato dall'Agenzia delle Entrate è onnicomprensivo di ogni indennità riconosciuta dalla terna peritale (indennità di esproprio, indennità di occupazione temporanea, indennità ex art. 37 comma 2 DPR 327/2001 e somma a copertura del danno subito dal terreno residuo) e rientra nei canoni dell'accordo transattivo.

Vista la nota protocollo CR/2016/8664 del 23/02/2016 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e la Tecne S.r.l.;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, così come approvata dall'Avvocatura di Stato, a risoluzione della controversia in atto e di eventuali future, onnicomprensiva, relativa al procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), Lotto 10, inerente la ex proprietà della Tecne S.r.l. sita in comune di San Felice sul Panaro (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede, come dettagliatamente descritto nelle premesse, la cessazione del contenzioso in atto, la rinuncia da parte della Tecne S.r.l. ad esigere l'indennità così come valutata dalla terna peritale e alla rinuncia a qualsiasi futura

pretesa giurisdizionale ed economica, e la liquidazione dell'importo di € 897.204,00 (oltre ad I.V.A. se ed in quanto dovuta), quale somma da corrispondere alla Tecne S.r.l. a titolo di controprestazione per le concessioni su esposte;

- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che l'importo relativo alla transazione risulta ricompreso nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato Digitalmente)